

C.I.Di.S.
BANDO DI CONCORSO A.A. 2011/12 PER IL CONFERIMENTO DI
N° 120 BORSE DI STUDIO RISERVATE AGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO
PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

- Visto l'art. 17 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390;
- Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001;
- Visto il Dm 20 settembre 2001 "Definizione e modalità del conferimento delle borse di studio";
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano del giorno 1 giugno 2011;

E' indetto, per conto dell'Università degli Studi di Milano, il concorso per il conferimento di n. 120 borse di studio, destinate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria degli studenti, **iscritti per la prima volta al primo anno** dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico capaci e meritevoli privi di mezzi, suddivise fra le singole Facoltà come sotto riportato:

FACOLTA'	Iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico	Iscritti a corsi di laurea magistrale
Agraria	5	1
Farmacia	8	1
Giurisprudenza	9	=
Lettere e Filosofia	20	6
Medicina e Chirurgia	13	1
Medicina Veterinaria	3	1
Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali	14	4
Scienze Motorie	1	1
Scienze Politiche	11	5
Interfacoltà (Corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale e corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale)	5	1
Borse per studenti extracomunitari		10
Totale	89	31

Gli studenti extracomunitari iscritti ai corsi di laurea magistrale possono concorrere unicamente all'assegnazione delle n. 10 borse di studio ad essi riservate: i beneficiari saranno individuati con formulazione di una graduatoria unica senza tenere conto della facoltà.

Non possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio di Ateneo gli studenti extracomunitari iscritti a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche concorrono alle borse della facoltà di Farmacia, gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali concorrono alle borse della Facoltà di Scienze politiche e gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Alimentazione e nutrizione umana concorrono alle borse della Facoltà di Agraria.

L'importo di ciascuna borsa è pari a € **4.776,44**.

SCADENZE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata via web, collegandosi al sito www.consorziocidis.it - Sportello on line, **improrogabilmente** entro il

30 settembre 2011

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Le borse sono assegnate alle matricole che siano iscritte o dichiarino di volersi iscrivere per l'a.a. 2011/12 a tutti i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale e che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) Requisiti di merito per l'inserimento nella graduatoria

- Per le matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico: voto di maturità non inferiore a 90/100 (o 54/60 equivalente).
- Per le matricole dei corsi di laurea magistrale: voto di laurea non inferiore a 100/110

Per i titoli di istruzione superiore conseguiti all'estero per i quali non è previsto un punteggio finale, si assume convenzionalmente di attribuire quale voto quello minimo previsto per l'ammissione al concorso.

2) Requisiti di reddito per l'inserimento nella graduatoria:

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 modificato con decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, relativamente ai redditi e alla situazione patrimoniale del 2010.

L'I.S.E.E. è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

A integrazione di quanto previsto dalla normativa riguardante l'introduzione di criteri unificanti per la valutazione della situazione economica (I.S.E.E.) verranno considerate le seguenti situazioni particolari che determinano la modifica dell'I.S.E.E. in I.S.E.E.U.:

- il reddito e il patrimonio dei fratelli e/o sorelle appartenenti al nucleo familiare dello studente richiedente, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della situazione patrimoniale ed economica nella misura del 50%;
- il reddito e il patrimonio mobiliare di componenti il nucleo familiare percepiti all'estero nel corso del 2010 saranno valutati sulla base del cambio medio del 2010;
- il patrimonio immobiliare localizzato all'estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2010, è valutato solo nel caso di fabbricati ed è considerato sulla base del valore di € 500,00 al metro quadrato.

Indicatore di situazione economica equivalente universitario (I.S.E.E. o I.S.E.E.U.)

Gli studenti che richiedono il beneficio devono avere per l'anno 2010, con riferimento al nucleo familiare:

- **l'indicatore di situazione economica equivalente universitario (I.S.E.E. o I.S.E.E.U.) non superiore a € 23.000,00.**

Nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, art. 1-bis. In particolare, con riferimento alla data di presentazione della domanda, il nucleo familiare è composto:

- ⇒ dal richiedente
- ⇒ da tutte le persone presenti nel proprio stato di famiglia anche se non legati da vincolo di parentela con l'importante eccezione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 bis: nel caso un soggetto sia fiscalmente a carico al 100% di altro soggetto, si viene attratti nel nucleo di quest'ultimo, a prescindere dallo stato di famiglia. Qualora il carico fiscale sia ripartito tra più persone, varrà la sola evidenza anagrafica;
- ⇒ se non ricorrono le condizioni di studente indipendente (vedi paragrafo successivo), dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia;
- ⇒ dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale (art. 5, comma 5, DPCM 9.4.2001). La norma si applica se, ad esempio, lo studente vive con la mamma ma è fiscalmente a carico del padre legalmente separato che versa l'assegno di mantenimento alla madre. Il nucleo ISEEU sarà formato dallo studente, da entrambi i genitori (nonostante la separazione) e da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del padre e/o di cui sono a carico;
- ⇒ eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di sottoscrizione della D.S.U.

Il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente (articolo 3 comma 2.bis del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130).

Studente indipendente

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno **due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- redditi **propri** derivanti da lavoro dipendente o assimilato, *non prestato alle dipendenze di un familiare*, fiscalmente dichiarati da almeno **due anni**, non inferiori a **€ 7.562,00** annui;

Qualora non si verificano entrambe le condizioni sopra richiamate – debitamente documentate – il nucleo familiare e la situazione patrimoniale ed economica dello studente saranno integrati a quelli della famiglia di origine.

Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata sulla base del cambio medio del 2010.

Tutti gli studenti stranieri, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, devono presentare, entro e non oltre il 30.9.2011, pena l'esclusione dalla graduatoria, un'attestazione I.S.E.E.U. per redditi e patrimoni detenuti in Italia, integrata da:

- documento attestante la composizione della famiglia;
- reddito dell'anno solare 2010 di ciascun componente la famiglia (il documento, rilasciato successivamente all'1.1.2011, deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2010; qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2010, non abbiano percepito reddito nell'anno 2010, è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
- fabbricati di proprietà della famiglia con l'indicazione dei metri quadrati;

- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto dalla famiglia (espresso in titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.)

La documentazione sopra elencata deve essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti, deve essere tradotta in italiano e legalizzata secondo le normative di seguito riportate.

IMPORTANTE: per gli studenti albanesi, in considerazione dell'ordinamento amministrativo del loro Paese, è obbligatorio, per ogni componente maggiorenne il nucleo familiare, produrre due documenti relativi all'esistenza o meno di redditi nel 2010:

il primo, rilasciato dal locale Istituto della previdenza sociale ("Instituti i sigurimeve shoqerore"), che si occupa dei redditi da lavoro dipendente o da pensione;

il secondo, rilasciato dal Ministero delle finanze, per quanto attiene ai redditi da lavoro autonomo.

Secondo le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, gli studenti degli Stati firmatari la cui adesione è riconosciuta dall'Italia, indicati nella tabella allegata al Bando di Concorso, sono dispensati dall'apposizione del timbro di legalizzazione del Consolato o dell'Ambasciata Italiana, purché sui documenti rilasciati sia stato apposto il visto "Apostille" definito dall'art. 6 della Convenzione.

Gli studenti di Stati non inclusi nella tabella devono far legalizzare i documenti dalle rappresentanze diplomatiche italiane nel loro Paese.

In ogni caso la documentazione deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del 21.3.2002 del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il Ministero per gli Affari esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa.

In ogni caso il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 5.424,90 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5.12.2001 e succ. aggiornamento). Tale valore costituirà pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

3) Criterio di calcolo della graduatoria

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente universitario del nucleo familiare rapportato al limite di € 23.000,00; i punti verranno assegnati con la seguente formula :

$$1 - \frac{\text{ISEEU studente}}{\text{massimo ISEEU}} \times 1000 + K$$

K = voto maturità/laurea

A parità di punteggio si darà la precedenza allo studente con il valore ISEEU inferiore.

Requisiti di merito per beneficiare della borsa

La borsa sarà erogata in un'unica soluzione dopo la verifica dei seguenti requisiti di merito:

- aver maturato almeno il 35% dei crediti previsti dal Manifesto degli studi del primo anno, alla data del 30.06.2012 con riferimento ad un carico didattico convenzionale di 60 crediti all'anno e con media ponderata non inferiore a 27/30.

Non saranno prese in considerazione, ai fini del merito, le attività formative senza data e non saranno considerati validi i crediti formativi derivanti da esami sostenuti prima della data di immatricolazione.

In deroga al termine del 30 giugno 2012, l'esame di Tirocinio dei corsi di laurea afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia viene conteggiato ai fini del requisito di merito anche se sostenuto e verbalizzato entro il 31 ottobre 2012.

Risulteranno esclusi dal beneficio gli studenti:

- che non soddisfano i requisiti di merito e reddito previsti ai punti 1 e 2;
- già iscritti in anni accademici precedenti all'Università (*sia in Italia che all'estero*) per il medesimo livello di studi frequentato per l'a.a. 2011/12;
- già beneficiari di analoga borsa di studio per lo stesso anno accademico;
- già in possesso di altra laurea o diploma universitario (ad eccezione degli iscritti alle lauree specialistiche);
- trasferiti o reiscritti che abbiano già beneficiato di analoga borsa di studio per un primo anno di corso;
- con iscrizione a tempo parziale;
- in possesso di diploma di specializzazione e di dottorato di ricerca (per gli iscritti alle lauree specialistiche).

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

La graduatoria degli studenti iscritti ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico è pubblicata entro il **31 ottobre 2011**, la graduatoria degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale entro il **6 aprile 2012** sul sito www.consorziocidis.it alla voce **“SPORTELLO ONLINE”** e quindi **“Esito graduatorie 2011/12”** ed esposta presso tutte le sedi del C.I.Di.S.

Eventuali documentati ricorsi avverso la graduatoria devono essere presentati all'Ufficio Assistenza C.I.Di.S. entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria medesima. I ricorsi verranno vagliati da un'apposita Commissione.

L'esito dei ricorsi sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Ente.

Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà esposta la graduatoria definitiva.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

La graduatoria definitiva degli studenti iscritti ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico verrà pubblicata entro il 25 novembre 2011, la graduatoria definitiva degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale entro il 20 aprile 2012.

I vincitori indicati nella graduatoria definitiva sono tenuti a depositare, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, **pena la decadenza dal beneficio**, agli sportelli del C.I.Di.S., una **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE** della borsa stessa, su modulo fornito dall'Ufficio, rinunciando contestualmente al godimento di eventuale borsa di studio C.I.Di.S. per l'a.a. 2011/12 in quanto **le due provvidenze non sono compatibili tra loro.**

Nel caso di mancata assegnazione di tutte le borse ai vincitori a seguito di non accettazione, le graduatorie saranno riaperte, con convocazione degli studenti idonei utilmente collocati nelle posizioni immediatamente successive ai beneficiari.

Il C.I.Di.S. provvederà a controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, svolgendo le necessarie verifiche anche avvalendosi dell'ausilio delle competenti Autorità. In caso di

dichiarazioni non veritiere si provvederà alla decadenza dal beneficio e alla denuncia alle competenti autorità giudiziarie.

PAGAMENTO DELLE BORSE

Il pagamento delle borse sarà corrisposto in un'unica soluzione purché lo studente abbia acquisito alla data del 30 giugno 2012 almeno il 35% dei crediti previsti dal manifesto degli studi del primo anno con riferimento ad un carico didattico convenzionale di 60 crediti all'anno e con media ponderata di 27/30.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Gli studenti potranno richiedere l'accredito della Borsa di Studio esclusivamente su conto corrente bancario o Bancoposta **di cui siano intestatari o cointestatari** indicando nell'apposito spazio nella domanda on line le coordinate bancarie. In mancanza di tale indicazione, lo studente beneficiario potrà ritirare l'importo presso tutte le sedi del Tesoriere dell'Ente distribuite sul territorio nazionale, presentando libretto universitario e documento d'identità.

ESONERO TASSE

I beneficiari della borsa di studio hanno diritto all'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. L'Università degli Studi di Milano procederà d'ufficio al rimborso di quanto già versato.

RINNOVO

Le Borse assegnate non vengono rinnovate automaticamente per il secondo anno, ma saranno oggetto di nuovo concorso aperto a tutti coloro i quali raggiungano, entro il 30.9.2012, il 75% dei crediti previsti dal manifesto degli studi con riferimento ad un carico didattico convenzionale di 60 crediti all'anno e con media ponderata di almeno 27/30 e che siano in regola con i requisiti di reddito indicati.

Non saranno prese in considerazione, ai fini del merito, le attività formative senza data e non saranno considerati validi i crediti formativi derivanti da esami sostenuti prima della data di immatricolazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai fini del calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente lo studente può rivolgersi al Comune di residenza, ai Centri di Assistenza Fiscali previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla sede INPS competente per territorio, oppure presso gli Uffici del C.I.Di.S. secondo modalità che verranno adeguatamente pubblicizzate.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio Assistenza, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la Borsa di Studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di Studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

Per facilitare la presentazione delle domande l'Ufficio Assistenza dell'I.S.U. dell'Università degli Studi di Milano attiva presso la sedi di Milano –Via Santa Sofia, 9:

- ☞ un servizio di assistenza e consulenza per la compilazione della richiesta di benefici tramite web;
- ☞ alcune postazioni collegate a internet;

☞ uno sportello “I.S.E.E.” gestito da Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale, appositamente convenzionati, per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell’acquisizione dell’Attestazione I.S.E.E.

Le modalità di accesso a tali servizi saranno adeguatamente pubblicizzate sul sito internet www.consorziocidis.it

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando di Concorso si rimanda alla normativa per la concessione delle Borse di studio erogate dal C.I.Di.S. ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 9.4.2001.

Milano, 28/6/2011

IL PRESIDENTE DEL C.I.Di.S.
DARIO CASATI